

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

Capo 1 – OGGETTO

Art. 1

1 - Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla P.A, intese a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi funebri sul territorio comunale. Esso trova fondamento e completamento nel:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
- Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
- Ordinamento dello stato civile, D.P.R. 9.7.1939 n. 1238;
- Regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
- Legge Regionale 26.10.1981, n. 64 e 65;
- Statuto comunale modificato con deliberazioni consiliari n. 60 del 21/9/2000 e n. 6 del 1 febbraio 2001 è stato approvato dall'Organo Regionale di Controllo di Milano in data 14 febbraio 2001 atti n. 59;

salvo ulteriori norme di settore ed eventuali ulteriori emende.

2 – Le funzioni di polizia mortuaria nell'ambito del presente regolamento sono esercitate dal Sindaco, dagli organi burocratici del Comune e dall'Azienda sanitaria locale in base alle competenze loro demandate dalle specifiche norme di cui al comma 1.

CAPO 2 – DENUNCIA DI MORTE

Art. 2

1. Di ogni decesso avvenuto sul territorio comunale deve essere presentata denuncia all'ufficiale dello stato civile. Contestuale comunicazione deve essere data al servizio cimiteri per l'organizzazione dei vari servizi di competenza.
2. Per i nati morti si seguono le disposizioni di cui al precedente comma.
3. Per i prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda sanitaria locale della Provincia di Varese.
4. La medesima procedura prevista al precedente comma 3 può essere adottata anche per i prodotti del concepimento di presunta età gestazionale inferiore alle 20 settimane.

CAPO 3 – RICHIESTA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI

Art. 3

1. La richiesta del servizio di trasporto funebre può essere avanzata, presso il servizio cimiteri dai familiari del defunto e/o da altre persone incaricate dai predetti familiari, purchè dimostrino di averne valido titolo. Tale richiesta è presentata da imprese di onoranze funebri queste devono essere in possesso di autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 4

1. I tipi di trasporto funebre sono come di seguito definiti:
 - a) trasporto con cerimonia civile o religiosa (funerali);
 - b) trasporto senza cerimonia eseguito nell'ambito del territorio comunale (carro chiuso);
 - c) trasporto senza cerimonia da o per altri comuni.

Art. 5

1. In relazione alle richieste di cui al precedente art. 4, il servizio cimiteri predispone l'organizzazione del servizio richiesto, fissando l'orario del trasporto e della cerimonia, le modalità ed i percorsi consentiti.
2. Gli orari dei servizi di trasporto di cui al precedente art. 4 (casi a. e b.), sono normalmente previsti in tre turni giornalieri di cui uno al mattino (10) e due al pomeriggio (16.00 14.30) per la stagione estiva e per la stagione invernale uno al mattino (10) e due al pomeriggio (14.00 e 15.30) da assegnarsi secondo una articolazione continua attenendosi, per quanto possibile, all'ordine di presentazione delle richieste, ovvero all'ordine di decesso. In ogni caso, l'orario viene fissato nel rispetto del periodo di osservazione delle salme e compatibilmente con le esigenze del servizio: in funzione della durata presunta dei vari trasporti, gli orari possono essere, a discrezione del servizio cimiteri, anticipati o posticipati per consentire un regolare svolgimento dei trasporti stessi.
3. Gli orari dei trasporti di cui al precedente art. 4 (caso c) – limitatamente ai trasporti per altri comuni – sono stabiliti dal servizio cimiteri nell'ambito degli orari di servizio del personale delegato dall'Azienda sanitaria locale, cui compete la verifica e la sorveglianza delle operazioni di chiusura dei feretri.
4. Non vengono effettuati trasporti nei giorni festivi (purchè non consecutivi).

CAPO 4 – CARATTERISTICHE DEI FERETRI

Art. 6

1. Le qualità e le caratteristiche dei feretri sono quelle stabilite dal Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R. 10.9.1990, n. 285).

CAPO 5 – SPESE E MODALITÀ DI TRASPORTO

Art. 7

1. Il servizio di trasporto funebre deve essere effettuato in modo da garantire il decoro, anche per quanto riguarda l'estetica e la regolare manutenzione dei mezzi, il comportamento e l'abbigliamento del personale.
2. Sono a carico del Comune, che li esegue direttamente o tramite impresa specializzata, i trasporti funebri istituzionali.
3. Tutti gli altri servizi, non ricompresi nei servizi istituzionali il servizio di trasporto istituzionale di cui al comma 2, sono da considerarsi "speciali". **Tali servizi di trasporto funebre sono a pagamento e vengono effettuati in regime di libera concorrenza fra le imprese, la cui scelta spetta esclusivamente ai familiari dei defunti.**
4. Il corrispettivo per i trasporti a pagamento, effettuati nell'ambito del territorio comunale, è stabilita nel suo ammontare massimo dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. **Le imprese di onoranze funebri accreditate ad effettuare tali trasporti sono tenute ad osservarlo.**

CAPO 6 – PAGAMENTO DIRITTI

Art.8

1. Ogni trasporto funebre a pagamento effettuato integralmente o parzialmente sul territorio comunale può essere soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono comunque esclusi dal pagamento del diritto fisso:
 - a. i trasporti di salme in entrata ed in uscita dal comune effettuati senza alcuna sosta intermedia sul territorio comunale;
 - b. i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri;
 - c. i trasporti di salme eseguiti da confraternite con propri mezzi a favore dei propri associati;
 - d. i trasporti dei resti ossei e delle ceneri, che possono svolgersi anche a cura e con i mezzi dei familiari interessati.

CAPO 7 – RINUNCIA AL SERVIZIO RICHIESTO

Art. 9

1. L'eventuale rinuncia ad un servizio di trasporto funebre già prenotato ma espressa prima della fissazione dell'orario, comporta la restituzione dell'eventuale diritto fisso di cui all'art. 8 nonché dell'eventuale tariffa versata per la concessione cimiteriale.
2. In caso di rinuncia ad un servizio di trasporto funebre per il quale è stato fissato l'orario, si fa luogo alla sola restituzione dell'eventuale tariffa versata per la concessione cimiteriale, mentre l'eventuale importo del diritto fisso di cui all'art. 8 viene trattenuto.
3. In ogni caso non sono rimborsabili le spese già sostenute dal Comune prima della comunicazione della rinuncia al servizio, comunque espressa.

CAPO 8 – SERVIZIO GRATUITO

Art. 10

1. Il Comune presta servizio gratuito quando:
 - a. il defunto ed i suoi parenti – limitatamente a quelli indicati dall'art. 433 del Codice civile – non dispongono di mezzi per affrontare le spese per il trasporto, ~~per l'acquisto di un cofano mortuario e per la concessione di una sepoltura al cimitero~~, secondo quanto accertato dal Comune tramite il Servizio socio-assistenziale.
 - b. per le persone sole (ossia prive di parenti conosciuti nel grado indicato dall'art. 433 del Codice civile), quando la situazione di indigenze sia accertata dal Comune tramite i Servizi socio- assistenziali.
2. Solo in tali casi di asserita assoluta indigenza – gratuitamente e senza modalità particolari- il Comune effettua il servizio di trasporto, fornisce il cofano mortuario ed effettua il seppellimento della salma in campo comune ovvero, nei casi previsti, effettua la cremazione con deposito delle ceneri nel cinerario comune.
3. L'eventuale rinuncia ad una delle forniture previste dal precedente comma 2 (tipo di trasporto, fornitura cassa, seppellimento in campo comune o nel cinerario comune), ovvero il successivo eventuale accertamento dell'inesistenza dello stato di "indigenza" dei familiari del defunto, fa decadere il principio della gratuità del servizio, che viene pertanto posto a totale carico dei familiari a rimborso degli oneri comunali sostenuti.

CAPO 9 – ATTIVITA' IMPRESE FUNEBRI

Art. 11

1. L'esercizio dell'attività delle imprese funebri è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza sul mercato ed è quindi vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della libera concorrenza. L'attività delle imprese di onoranze funebri è soggetta all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.1931, n. 773 ed alla disciplina prevista dal D.lgs 31.3.1998, n.114.
2. Le imprese che intendono esercitare l'attività di trasporto sul territorio comunale, prima di eseguire qualsiasi servizio, devono accreditarsi, la prima volta e ad ogni variazione, presentando istanza sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al servizio cimiteri da cui risulti:
 - a. Iscrizione alla Camera di commercio per attività inerente il servizio oggetto del presente regolamento;
 - b. certificazione circa la capacità tecnica e di risorse umane, in relazione ai requisiti minimi richiesti dal presente regolamento e dalle normative generali di settore per l'esecuzione dei trasporti funebri, a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - c. possesso della licenza di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18.6.1931, N. 773;
 - d. disponibilità di almeno un carro funebre riconosciuto idoneo dall'Azienda sanitaria locale;
 - e. nominativo del direttore/responsabile tecnico dell'impresa preposto al controllo delle operazioni relative al trasporto.
3. Il Servizio Cimiteri si riserva, al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato, di richiedere la necessaria documentazione ai competenti uffici pubblici e disporre opportune verifiche presso la ditta richiedente.
4. La semplice presentazione della istanza di accreditamento da diritto all'impresa ad esercitare l'attività di trasporto funebre sul territorio comunale. Tale autorizzazione può tuttavia essere revocata, fatte comunque salve le sanzioni previste dal successivo art. 24, nei seguenti casi:
 - a. per accertata mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 2;
 - b. alla terza contestazione ufficiale per irregolarità ripetuta e constatata nello svolgimento del servizio, per l'inosservanza del corrispettivo massimo stabilito dal Comune, per mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - c. al primo accertamento di mancato rispetto delle norme previdenziali e assicurative relative al personale dell'impresa;
 - d. per accertata inidoneità degli automezzi (auto funebre) utilizzati per il servizio.
5. In caso di revoca, una eventuale nuovo accreditamento può essere richiesto non prima di sei mesi dalla data della avvenuta revoca.

CAPO 10 – MODALITA' DI TRASPORTO

Art. 12

1. I trasporti funebri si devono eseguire in conformità alle disposizioni ed agli orari stabiliti dal Servizio Cimiteri e devono essere effettuati esclusivamente a mezzo auto funebre: è pertanto vietato il trasporto a spalla del feretro, salvo i casi in cui il percorso dell'auto funebre verso il luogo della cerimonia o per il cimitero risulti assolutamente impedito da ostacoli non diversamente superabili.
2. L'impresa incaricata del trasporto funebre deve verificare che il luogo di deposito della salma sia igienicamente idoneo, tale quindi da garantire la salute pubblica; il prelievo del feretro non deve inoltre risultare impedito, difficoltoso o improprio.

3. Il Sindaco, ove riscontri la mancanza delle condizioni igieniche e logistiche previste dal precedente comma 2 può ordinare una diversa collocazione della salma o il suo trasferimento al deposito di osservazione individuati dal Comune.

Art. 13

1. Il trasporto funebre deve essere eseguito con l'impiego di auto funebre e di personale dell'impresa numericamente adeguato, nel rispetto alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Il trasporto ha inizio dal luogo di prelevamento del feretro e termina, per le salme destinate in uno dei cimiteri del comune, con la collocazione dello stesso, a cura dell'impresa, nella sepoltura, ovvero nella camera mortuaria, coadiuvando in tal modo il personale comunale in servizio al cimitero o, nei casi previsti dal vigente Regolamento cimiteriale comunale, altro personale d'impresa incaricato dalla famiglia per la tumulazione del feretro in sepoltura privata. Durante le varie fasi del trasporto non è consentito avvalersi per il carico e lo scarico del feretro di persone estranee all'organizzazione dell'impresa.
2. L'inizio del trasporto o della cerimonia (nel caso la salma provenga da un altro comune), deve avvenire all'orario fissato dal Servizio Cimiteri. L'incaricato del trasporto è responsabile dell'eventuale inosservanza degli orari fissati dal comune.
3. Un eventuale ritardo nell'inizio del trasporto o della cerimonia protratto oltre 15 minuti viene sanzionato ai sensi del successivo art.24. Il conseguente nuovo orario di effettuazione del trasporto funebre viene stabilito dal Servizio Cimiteri in funzione delle esigenze di servizio già programmate.

Art. 14

1. I trasporti funebri da effettuarsi nell'abito del territorio comunale con destinazione uno dei cimiteri del comune e quelli effettuati per trasferire le salme in altri comuni, devono essere disimpegnati:
 - a. trasporti di nati morti e di feti a mezzo di un necroforo/autista;
 - b. trasporti di salme di bambini (fino a 10 anni), a mezzo di due necrofori (compreso l'autista);
 - c. trasporti di salme di adulti:
 - per i trasporti da o per altri comuni effettuati senza soste intermedie sul territorio comunale, con un minimo di due necrofori (compreso l'autista). In ogni caso la dotazione minima deve essere adeguatamente integrata qualora le circostanze lo richiedessero, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - per i trasporti da effettuarsi esclusivamente sul territorio comunale, anche ove non si preveda alcuna sosta intermedia per l'esecuzione di cerimonie (civili o religiose), a mezzo di quattro necrofori (compreso l'autista). Tale dotazione può essere eventualmente ridotta ad un minimo di 2 unità utilizzando idonee attrezzature (es, carrelli), pur garantendo il rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;
 - d. trasporti di salme al deposito di osservazione o all'obitorio disposti dalla pubblica autorità (recuperi salme), con un minimo di due necrofori (compreso l'autista): In ogni caso la dotazione minima deve essere adeguatamente integrata, qualora le circostanze lo richiedessero, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
2. Il responsabile/direttore tecnico dell'Impresa risponde nei confronti delle autorità preposte al controllo dell'applicazione delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori previsti dalla legge.

3. L'autista ed i necrofori devono essere in divisa di servizio adeguata alla cerimonia e devono tenere in servizio un comportamento serio e rispettoso, come si conviene alla natura del servizio stesso.

CAPO 11 – CORTEI

Art. 15

1. Il corteo di accompagnamento dell'auto funebre, eseguito a lento passo, deve essere autorizzato del Servizio Cimiteri sentito il Comando Vigili Urbani.
2. Di norma, il corteo è ammesso dal luogo di deposito della salma fino al luogo di cerimonia, seguendo la via più breve, se le condizioni viabilistiche e la distanza da percorrere non creino intralcio alla viabilità o ritardi al servizio stesso. Terminata la funzione (religiosa o civile), l'auto funebre procede per l'itinerario più breve sino al cimitero.

Art. 16

1. Durante i cortei di accompagnamento, la disciplina viabilistica è curata dai Vigili urbani.

CAPO 12- SERVIZIO DI CULTO

Art. 17

1. I ministri di culto ammessi devono essere richiesti direttamente dai familiari del defunto, ed intervengono all'accompagnamento funebre conformandosi alle disposizioni per lo svolgimento dei trasporti funebri fissate dal presente regolamento. La sosta del feretro nel luogo di cerimonia deve avere durata strettamente necessaria per lo svolgimento della cerimonia medesima.

CAPO 13 – NORME PARTICOLARI

Art. 18

1. Il Sindaco, ove non esistano impedimenti da parte della pubblica autorità (autorità giudiziaria o forze dell'ordine) ed osservate le specifiche disposizioni in materia, può autorizzare il trasporto di salme dal luogo di decesso (abitazione, alberghi, istituti ecc.) al deposito di osservazione, anche prima del completamento del periodo di osservazione. Detti trasporti sono a carico dei richiedenti, e devono essere eseguiti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 2.

Art. 19

1. Il trasporto dei nati morti e dei feti in qualunque fase gestazionale, viene effettuato senza cerimonia funebre, direttamente dagli ospedali, dalle cliniche e dalle abitazioni al cimitero per essere inumati ad opera del servizio comunale. Per ogni inerente servizio (compresa la fornitura del cofano mortuario) nessun corrispettivo è dovuto al Comune. Nel caso che per scelta dei familiari venga richiesto il trasporto mediante impresa privata, tutte le spese (compresa la fornitura del cofano mortuario) ricadono sui familiari stessi.
2. Il trasporto di salme ordinato dalla pubblica autorità (autorità giudiziaria e forze dell'ordine che assolvano a funzioni di polizia giudiziaria) al deposito di osservazione (camera mortuaria) sono effettuati gratuitamente dal servizio comunale. Qualora la pubblica autorità non si avvalga del servizio comunale o disponga che il trasporto abbia luogo in locali diversi da quelli individuati dal comune, l'onere ricade sulla pubblica

autorità che l'ha disposto. Qualora, la richiesta dei familiari, il trasporto venga effettuato, a loro scelta, da impresa di loro fiducia, l'onere ricade sui familiari stessi.

3. Il trasporto di salme da luoghi dichiarati inadatti o pericolosi per la salute pubblica, richiesti dall'autorità sanitaria competente in materia di Igiene pubblica e di trattamento dei cadaveri (medico necroscopo), alla camera mortuaria (o in altro luogo che il Comune dovesse successivamente indicare), sono effettuati gratuitamente dal servizio comunale. Qualora il trasporto non venga richiesto dal medico necroscopo e per motivi sopra detti o abbia luogo in luoghi diversi da quelli individuati dal Comune o, a richiesta dei familiari, venga effettuato da impresa di loro fiducia, l'onere ricade sui familiari stessi.
4. Per ottenere l'autorizzazione al trasporto delle salme, resti ossei e delle ceneri in altri comuni italiani o all'estero, si applicano le norme stabilite dal Regolamento di polizia mortuaria vigente (attualmente D.P.R. 10.9.1990, n. 285).

Art. 20

1. Le salme provenienti, con autorizzazione di legge, da altri comuni o dall'estero per la sepoltura, sono normalmente ricevute direttamente nel cimitero di destinazione.
2. In caso di necessità il comune può disporre il ricevimento delle salme provenienti da altri comuni o dall'estero esclusivamente presso uno dei tre cimiteri comunali (Gurone Malnate San Salvatore) per poi disporre per il definitivo trasferimento al cimitero di destinazione.

Art. 21

1. E' fatta salva la facoltà del dirigente competente, su conforme parere del Sindaco, di determinare diversamente, a richiesta e sempre con osservanza delle leggi speciali, le modalità dei vari servizi funebri in casi eccezionali di onoranze civili, militari o religiose.

CAPO 14 – IMPRESE FUNEBRI – LIMITAZIONE PUBBLICITA'

Art. 22

1. E' vietato a qualsiasi ditta privata, sia all'interno che all'esterno, e degli impianti cimiteriali, ~~presentare (in qualsiasi forma) al pubblico offerte di prestazioni inerenti i servizi funebri o cimiteriali, ovvero apporre cartelli pubblicizzanti l'Impresa. Analogo divieto vale per qualsiasi altro tipo di messaggio pubblicitario.~~
2. Per analogia alla zona di rispetto cimiteriale vigente nel Comune di Malnate, il divieto di cui al precedente comma si estende fino a 100 metri dai suddetti impianti.

CAPO 15 – PENALITA'

Art. 23

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscono infrazione al Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265, le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite con sanzioni pecuniarie che nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati in £. 4000 e £. 1.000.000, si stabiliscono nel minimo di £. 100.000, salve diverse determinazioni assunte dall'organo comunale competente per i casi di particolare gravità o che un diverso importo non sia direttamente stabilito dal altre leggi in materia,
2. In caso di inosservanza del corrispettivo massimo stabilito dal Comune per i trasporti di salme nell'ambito del territorio comunale, fatta comunque salva l'applicazione delle

sanzione previste al comma 1, a titolo di indennizzo la ditta inadempiente è tenuta a rimborsare al cliente la differenza tra la maggiore tariffa riscossa e quella massima stabilita dal Comune e versare al Comune stesso, a titolo di penalità una cifra di pari importo.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si precede secondo le norme di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.
4. La contestazione di una contravvenzione non impedisce la contemporanea adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti da parte del Sindaco che si rendessero necessari nei casi previsti dall'art. 50, quinto comma del D.LGS 18.8.2000, n. 267.
5. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto ai servizi cimiteriali è attribuita, ai sensi di legge, la qualifica di pubblico ufficiale per il personale direttivo e di incaricato di pubblico servizio per il personale esecutivo ed operaio.


CAPO 16 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

1. Il contenuto del presente regolamento si intenderà automaticamente variato in relazione all'entrata in vigore di nuove norme legislative parzialmente o totalmente in contrasto.

Art. 25

Il presente regolamento, entra in vigore ai sensi dell'art. 28 dello Statuo Comunale.



DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2001 ATTO N. 65 COME RISULTA DAL REGISTRO DEGLI ORIGINALI.


IL SINDACO
(OLINTO MANINI)




IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA FRANCESCHINA BONANATA)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 31 OTTOBRE AL 14 NOVEMBRE 2001 SENZA OPPOSIZIONI.

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, ADDÌ 15 NOVEMBRE 2001




IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA FRANCESCHINA BONANATA)

ESAMINATO SENZA RILIEVI DALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO DI MILANO IN DATA 7 NOVEMBRE 2001 ATTI N. 159.